
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudicato sostanziale e mancata opposizione a decreto ingiuntivo

Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.3.2015, n. 6673

...omissis...

Rilevato che:

1. Con citazione del 18 dicembre 1998 xxxx ha chiesto la condanna della ditta Bxxx di xxxxxx. snc all'eliminazione dei vizi nell'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del suo terrazzo eseguiti nel contesto dei lavori commissionati dal condominio dello stabile di via Gxxxxxxxxdi 4 in Pesaro. In subordine ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma necessaria all'eliminazione dei vizi.

2. Si è costituita xxxxx snc eccependo la formazione del giudicato sulla posizione debitoria della xxxx che dopo aver versato un acconto per lire 5.297.050 si era rifiutata di versare il saldo per lire 8.519.216. Per il recupero di tale somma la Bxxxxxx aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto. Ha contestato la società convenuta la sussistenza dei vizi e del loro riconoscimento.

3. Con sentenza del 7/11 febbraio 2002 il Tribunale di Pesaro ha rigettato la domanda dell'xxx. accogliendo l'eccezione di giudicato proposta dalla xxx

4. La Corte di appello di Anxxxxa, con sentenza n. 797/09, ha riformato tale decisione e condannato la società xxx al rifacimento della pavimentazione del terrazzo di proprietà della xxx in modo da eliminare le pendenze eccessive e realizzare un idoneo raccordo per la raccolta e il deflusso delle acque ripristinando l'originaria sezione dei bocchettoni di smaltimento.

5. Ricorre per cassazione la snc xxxxxxxxx C. deducendo violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa ed errata applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2909 c.c. e sottoponendo alla Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto: se, nel caso in cui sia passato in giudicato il decreto ingiuntivo richiesto dall'appaltatore per le opere da lui eseguite e non pagate, il giudicato formatosi nel rapporto giuridico dedotto come causale della richiesta di decreto ingiuntivo renda incontestabile il rapporto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale anche in relazione ai vizi e difetti delle opere appaltate già accertati e noti al committente al momento della emissione, notifica e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

6. Si difende con controricorso Axxx

Ritenuto che

7. La Corte di appello di Ancona ha affermato che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo comporta il giudicato sull'esistenza e validità del rapporto fondamentale ma non anche sul suo esatto adempimento da parte dell'appaltatore, in quanto l'accertamento del rapporto non è una premessa logico-giuridica necessaria all'affermazione dell'esistenza del diritto di credito alla prestazione.

8. Tale affermazione non è condivisibile alla luce della giurisprudenza (cfr.

Cass. civ. sezione III n. 21360 dell'11 maggio 2010) secondo cui il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del 'petitum' ovvero della 'causa petendi' in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo.

9. In questa prospettiva appare infondata la posizione difensiva della ricorrente che consiste nel voler scindere il giudizio sull'esistenza e validità del rapporto fondamentale dal suo esatto adempimento.

10.11 ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto della domanda proposta da Axxxxx nei confronti di xxxxxxxx. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna della controricorrente al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da xxx nei confronti della s.n.xxxxxxx. & C. Condanna xxxxxxxx al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito - liquidate per il primo grado in complessivi 2.800 euro, di cui euro 400 per spese, 600 per competenze e 1.800 per onorari, e per il giudizio di appello in complessivi 3.000 euro, di cui euro 400 per spese, 600 per competenze e 2.000 per onorari - e del giudizio di cassazione liquidate in 3.500 euro di cui 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ADMAIORA

Editrice
